

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
PORTIERATO E ACCOGLIENZA DELLE SEDI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA**
CIG

TRA

- **Camera di Commercio di Roma**, p. iva. 01240741007, sedente in Roma, via De' Burrò n. 147, nella persona del Dott. (c.f.), quale, (di seguito anche **“Stazione Appaltante”**)

E

-, p. iva., sedente in, via, nella persona del Dott. (c.f.), quale, (di seguito anche **“Fornitore”**),

IN ALTERNATIVA IN CASO DI RTI

-, p. iva., sedente in, via, nella persona del Dott. (c.f.), quale, nella sua qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento di imprese costituito, in forza del mandato speciale con rappresentanza ai rogiti del Notaio in Dott., repertorio, con la mandante, p.iva, sedente in, via, nella persona del Dott., quale, (di seguito anche **“Fornitore”**),

I predetti soggetti sono congiuntamente detti anche **“Parti”**, o singolarmente **“Parte”**.

Premesso che:

- a. con Determinazione n. del la Stazione Appaltante ha indetto la procedura per l'affidamento del
- b. la pubblicazione dell'avviso di gara ha avuto luogo con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia in data
- c. con Determinazione n. del la Stazione Appaltante ha nominato la Commissione di gara;
- d. con Determinazione n. del la Stazione Appaltante ha definitivamente aggiudicato la suddetta procedura a**INDICARE LA RAGIONE DEL FORNITORE/IN CASO DI RTI LE RAGIONI SOCIALI DI TUTTE LE IMPRESE**;
- e. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- f. sono stati effettuati nei confronti del Fornitore, con esito favorevole, gli accertamenti previsti dagli artt. 94 e seguenti del Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023, anche **“Codice”**), inerenti alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento;
- g. per quanto concerne la verifica della documentazione antimafia in capo al Fornitore, prevista dal d.lgs. 159/2011, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, la cui efficacia è subordinata all'esito delle verifiche della Prefettura competente, ai sensi dell'art. 92 co. 3 del medesimo decreto;

- h. che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e relativi allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- i. che il presente contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Valore delle Premesse

1.1. Le Premesse del contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico (d'ora in poi anche "**Capitolato**"), gli allegati ed ogni altro atto relativo alla *lex specialis* di gara.

1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) l'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara (**all. A**);
- b) l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara (**all. B**);
- c) il Codice comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Roma consultabile al link: https://www.rm.camcom.it/pagina1002_codice-di-comportamento-dei-dipendenti-della-camera-di-commercio-di-roma.html
- d) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (**all. C**);
- e) DUVRI standard (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) (**all. D**).
- f) **EVENTUALE** la lista dei trasferimenti di dati extra-U.E (**all.**)
- g) **..... (all.) EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI DA SPECIFICARE**

1.3. Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha presentato i seguenti documenti che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- a) cauzione definitiva n. emessa da di euro
- b) polizza responsabilità civile professionale n. emessa da
- c) **..... EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI DA SPECIFICARE.**

1.4. In caso di contrasto o difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto dichiarato nell'offerta tecnica e/o economica presentata/e dal Fornitore, prevale quanto contenuto nel primo, fatto salvo il caso in cui la/e predetta/e offerta/e contenga/no, a giudizio della Stazione Appaltante, previsioni migliorative nell'interesse della stessa rispetto a quelle contenute nel contratto.

1.5. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipula. Resta fermo che, in ogni caso, ove successivamente alla stipula intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 Oggetto del contratto

2.1. La Stazione Appaltante affida al Fornitore, che come sopra rappresentato accetta, l'appalto in epigrafe **IN CASO DI APPALTI SUDDIVISI IN LOTTI, INDICARE ANCHE IL NUMERO DEL LOTTO.**

2.2. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore; (ii) dalle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e dalle relative norme di attuazione; (iii) dalle disposizioni regolamentari della Stazione Appaltante, di cui il Fornitore dichiara di avere conoscenza; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni vigenti.

2.3. L'appalto deve essere realizzato nell'integrale rispetto delle regole anche tecniche di corretta esecuzione, in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara, di quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle Premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato.

Art. 3 Ammontare del contratto

3.1. L'importo complessivo del contratto è pari ad euro, oltre IVA. Le prestazioni appaltate sono remunerate in base a quanto previsto nell'offerta economica di cui all'allegato A al presente contratto.

3.2. **INDICARE EVENTUALI ALTRE MODALITA' DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

3.3. Il pagamento dei corrispettivi è regolato dall'art. 9 del Capitolato.

Art. 4 Durata del contratto

4.1. Il contratto da durata di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

Art. 5 Revisione prezzi

5.1. Nei termini previsti dall'art. 3.2. del disciplinare di gara è riconosciuta la revisione dei prezzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del Codice.

Art. 6 Obblighi del Fornitore

6.1. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'esecuzione a regola d'arte delle attività oggetto del contratto, nonché ogni attività che a tal fine si rendesse necessaria o opportuna.

6.2. Il Fornitore si obbliga a:

- a) eseguire le prestazioni alle condizioni stabilite nei documenti di gara e nella propria offerta tecnica e/o economica, impiegando tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale necessari per la loro realizzazione a regola d'arte;
- b) sostenere i maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare, al fine di cui alla lettera precedente, norme o prescrizioni sopraggiunte rispetto alla sottoscrizione del contratto, senza che possa avanzare pretesa di compensi a tale titolo ed assumendosi ogni relativa alea;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali relative agli standard delle prestazioni nonché ai Criteri Ambientali Minimi;
- d) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza di normative vigenti;
- e) attenersi alle disposizioni emanate dalla Stazione Appaltante e/o dal Direttore dell'esecuzione, e fornire la documentazione richiesta;
- f) vigilare affinché il personale addetto alle prestazioni osservi, per quanto compatibili, le prescrizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 e di quello della Stazione Appaltante;
- g) consentire alla Stazione Appaltante di svolgere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, le verifiche circa l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, prestando all'uopo la collaborazione richiesta per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- h) impiegare personale debitamente abilitato e formato in relazione alle mansioni da svolgere. In ogni caso il Fornitore si impegna a svolgere un'adeguata formazione ed informazione sui rischi dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- i) osservare la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2001;
- j) comunicare, entro 2 giorni lavorativi dall'insorgenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni, indicando analiticamente le variazioni intervenute, fermo restando che le modifiche devono garantire almeno gli standard del servizio in base a quanto

previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica e/o economica che è stata presentata in gara;

- k) assicurare continuità allo svolgimento delle prestazioni anche nei casi di difficoltà (a titolo esemplificativo, scioperi, condizioni meteo avverse), tranne nel caso in cui l'esecuzione sia impedita per cause di forza maggiore;
- l) alla sostituzione del personale impiegato nella commessa laddove la condotta tenuta fosse ritenuta dalla Stazione Appaltante incompatibile con lo svolgimento delle mansioni;
- m) comunicare, entro 5 giorni lavorativi dall'insorgenza, variazioni della struttura e delle condizioni societarie rilevanti, a sensi degli articoli 94 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e comunque ai fini dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di contratti pubblici.

6.3. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dall'attività svolta dalla Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati.

6.4. Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno dei predetti obblighi la Stazione Appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Art. 7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

7.1. Il Fornitore prende atto e garantisce che il personale impiegato nell'esecuzione del contratto è da esso esclusivamente dipendente, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare o di controllo da parte della Stazione Appaltante, la quale si limita alle verifiche di legge ai fini della corretta esecuzione contrattuale o a fornire le direttive per assicurare il buon esito dell'appalto.

7.2. Il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori impiegati nella commessa siccome derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, salute, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri, adempimenti e responsabilità.

7.3. In caso di subappalto restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore ai sensi dell'art. 119 co. 7 del Codice.

7.4. Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno dei predetti obblighi la Stazione Appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Art. 8 Verifica di conformità

8.1. La Stazione Appaltante effettua la verifica di conformità relativa alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente contratto e nel Capitolato.

La verifica di conformità è svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 e seguenti e dall'art. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice.

Gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

8.2. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se abbia dato esito positivo ed i servizi siano conformi alle prescrizioni del contratto, del Capitolato e dell'offerta tecnica e/o economica.

8.3. Nel caso in cui durante la verifica venisse rilevata un'anomalia in ragione dei livelli di servizio richiesti, la Stazione Appaltante comunica al Fornitore un rilievo o l'avvio del procedimento di applicazione di una penale.

8.4. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, la Stazione Appaltante, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

8.5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Stazione Appaltante rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

8.6. La Stazione Appaltante ha facoltà di svolgere verifiche unilaterali, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle prestazioni.

8.7. Su richiesta del Fornitore, la Stazione Appaltante emetterà il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 38 dell'Allegato II.14 del Codice, coerentemente ai modelli eventualmente predisposti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna delle prestazioni e della conseguente verifica di conformità dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

Art. 9 Tracciabilità flussi finanziari, pagamento corrispettivi

9.1. Il Fornitore assume, a pena di risoluzione del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla l. 136/2010 all'art. 3.

9.2. Ciascuna fattura deve contenere, oltre alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, il CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio, il CUP.

9.3. Nel caso in cui l'aggiudicatario della gara sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (anche "RTI"), gli obblighi di cui sopra devono essere assolti dalla mandataria e dalla/e mandante/i.

9.4. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9.5. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo la Stazione Appaltante acquisisce di ufficio il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

9.6. La Stazione Appaltante opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, che verrà liquidata solo al termine del contratto. Le ritenute sono svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.

9.7. Il pagamento dei corrispettivi avviene sul conto corrente intestato al Fornitore presso la, IBAN, ai sensi della l. 136/2010, che il Fornitore si impegna ad osservare.

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i del Fornitore sono contenuti in apposita e separata dichiarazione rilasciata alla Stazione Appaltante, che costituisce parte integrante del presente accordo.

9.8. In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, il tasso di mora è nella misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

9.9. Nel caso la procedura di gara sia stata aggiudicata ad un RTI, quest'ultimo ha la facoltà di scegliere se: (i) il pagamento da parte della Stazione Appaltante deve essere effettuato nei confronti della sola mandataria, la quale provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza, oppure in alternativa (ii) se il pagamento deve essere effettuato dalla Stazione Appaltante direttamente a favore di ciascun componente del RTI. Tale scelta deve risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, è obbligo della mandataria del RTI di trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese costituenti il RTI nonché le fatture emesse da ciascuna delle imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68 co. 6 del Codice.

Art. 10 Cessione del credito

10.1. Ai sensi dell'art. 120 co. 12 del d.lgs. 36/2023 è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione Appaltante a seguito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

10.2. E' fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all'opposizione le disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010.

10.3. La cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla l. 52/1991.

Art. 11 Costi della sicurezza

11.1. In ragione della natura delle prestazioni, il Fornitore, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, è tenuto ad integrare il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) allegato ai documenti di gara, con riferimento ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'appalto. Il predetto Documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 12 Penali

12.1. Gli inadempimenti contrattuali del Fornitore sono contestati dalla Stazione Appaltante via comunicazione pec. Il Fornitore deve comunicare, per iscritto, le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni solari dalla ricezione della contestazione. Se entro detto termine il Fornitore non produce alcuna controdeduzione o se esse, comunicate, non siano state accolte, la Stazione Appaltante applica la relativa penale prevista nella tabella di cui al successivo 12.3.

12.2. Laddove l'importo complessivo delle penali inflitte superi la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il relativo contratto, oltre a richiedere il risarcimento del danno.

La contestazione dell'inadempimento o l'applicazione di una penale non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere il procedimento di applicazione della medesima penale.

Le penali sono cumulabili.

L'applicazione delle penali previste costituisce un credito liquido, certo ed esigibile, che la SA ha facoltà di compensare con i crediti vantati dal Fornitore.

12.3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore si applicano le penali previste all'art. 15.3. del Capitolato.

Art. 13 Garanzia

13.1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della Stazione Appaltante, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva rilasciata il da, n., di euro

13.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi o proroghe, per tutta la durata del contratto e sino alla cessazione prevista dall'art. 117 co. 8 del Codice, pena la risoluzione di diritto dello stesso.

13.3. Il Fornitore è tenuto a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa,

entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta formulata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto.

13.4. Resta in ogni caso fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Art. 14 Risoluzione

14.1. La Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi via pec al Fornitore nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto, in una delle situazioni di cui all'art. 94 co. 1 del Codice e avrebbe dovuto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 98 co. 3, lett. a) del Codice;
- c) la procedura di gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, nonché per la stipula del contratto o per lo svolgimento delle attività previste nello stesso;
- e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti mirati ad eludere gli obblighi contrattuali;
- f) mancata copertura assicurativi dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del Decreto stesso;
- h) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. 231/2001 che impediscano al Fornitore di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i) nei casi previsti dal Patto di integrità, se previsto;
- j) ogni altra ipotesi prevista dal presente contratto.

14.2. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, oppure qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge in materia.

14.3. La Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovesse protrarsi oltre il termine di 7 giorni solari anche non consecutivi; in tal caso, la Stazione Appaltante potrà attivarsi al fine di stipulare un nuovo contratto interpellando l'operatore economico che segue in graduatoria, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato.

14.4. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo pec.

In ogni caso, resta fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del

maggior danno.

14.5. Resta in ogni caso fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

Art. 15 Recesso

15.1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) due reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore. Resta salvo quanto previsto dall'art. 124 co. 4 del Codice;

- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

15.2. La Stazione Appaltante potrà recedere, in tutto o in parte, unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che riguardano la stessa Stazione Appaltante o che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

15.3. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti un danno per la Stazione Appaltante ed impegnandosi sin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuazione delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante o di altro soggetto per suo conto.

15.4. Nell'ipotesi di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle attività eseguite a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

Art. 16 Riservatezza

16.1. Le informazioni, i dati ed i procedimenti relativi o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto. Il Fornitore assume, pertanto, l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni e/o procedimenti, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nell'esecuzione della commessa. Assume altresì l'obbligo di non divulgarli, in alcun modo o forma, e di non farne utilizzazione, a qualsiasi titolo, per finalità diverse da quelle strettamente necessarie all'esecuzione del presente contratto.

16.2. Tutti gli elaborati redatti e le soluzioni realizzate dal Fornitore nell'ambito del contratto sono e restano di proprietà della Stazione Appaltante, la quale ne può disporre liberamente. Pertanto, il Fornitore, alla cessazione del contratto, non può avvalersi del lavoro svolto in esecuzione del contratto e dei risultati dello stesso, nè portarli a conoscenza di terzi o divulgarli in alcuna forma.

16.3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza sopra detti da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, eventuali subappaltatori o subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. Pertanto, il Fornitore deve imporre l'obbligo di riservatezza a tutte

le persone che, per ragioni del loro ufficio, dovessero venire a conoscenza delle informazioni riservate ai sensi del presente articolo.

16.4. In caso di inosservanza anche ad uno degli obblighi di cui ai precedenti punti la Stazione Appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 17 Cessione del contratto

17.1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice.

17.2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 18 Brevetti e privative

18.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità in ordine all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura oppure in ordine a condotte che violano diritti di brevetto, di autore o in genere l'altrui privativa o l'altrui diritto.

Qualora nei confronti della Stazione Appaltante fosse promossa un'azione giudiziale o stragiudiziale da parte di soggetti terzi titolari di diritti o che lamentano violazioni di diritti da parte del Fornitore in occasione dell'esecuzione del presente contratto, il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi, a titolo esemplificativo, i danni e le spese necessari per la difesa.

E' onere della Stazione Appaltante notificare immediatamente il Fornitore circa l'insorgenza della suddetta azione attivata dal terzo.

18.2. In caso di esperimento verso la Stazione Appaltante dell'azione di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 19 Subappalto

SE IL SUBAPPALTO NON E' DICHIARATO IN GARA

19.1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha dichiarato di fare ricorso al subappalto, il Fornitore non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

IN ALTERNATIVA SE IL SUBAPPALTO E' DICHIARATO IN GARA

19.1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: per una quota pari al% dell'importo contrattuale.

19.2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal bando di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

iii) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

iv) ove previsto, certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.

v) documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato.

19.3. In caso di mancato deposito di taluno dei predetti documenti nel termine previsto, la Stazione Appaltante richiede al Fornitore l'integrazione della documentazione. Tale richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

19.4. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei predetti requisiti, la Stazione Appaltante procede a revocare l'autorizzazione.

19.5. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

19.6. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali a seguito di verifica si dimostri la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

19.7. In caso di inadempimento da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività e porre in essere nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

19.8. Ai sensi dell'art. 119 co. 2 e 5 del Codice, con riferimento a tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto dell'attività affidata. Eventuali modifiche a tali informazioni che dovessero intercorrere nel corso del subcontratto devono essere comunicate entro 2 giorni solari dalla loro insorgenza alla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il Fornitore ricorra a un subcontratto, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere allo stesso Fornitore la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 119 co. 2 del Codice.

19.9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del DPR. 602/1973 nonché dai successivi regolamenti. La Stazione Appaltante provvede a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222 co. 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

19.10. Resta in ogni caso quanto previsto dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e dalla l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al subappalto e al subcontratto.

Art. 20 Riferimenti della Stazione Appaltante

20.1. Ai fini dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante si avvale del Responsabile del progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 36/2023 nella persona del Dott. e del Direttore dell'esecuzione di cui di all'art. 114 del Codice nella persona del Dott.

Art. 21 Trattamento dati

21.1. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (regolamento UE 2016/679, d.lgs. 196/2003) e relativi provvedimenti di attuazione.

21.2. In conformità a quanto previsto dal regolamento 2016/679, il Fornitore deve garantire che i dati personali oggetto di trattamento saranno gestiti nell'ambito dell'U.E. e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'U.E. senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

Il Fornitore si impegna a trasmettere al Titolare, prima della stipula del presente contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-U.E. che intende effettuare con l'indicazione del soggetto che li riceve, del paese di destinazione e delle garanzie su cui si fonda il trasferimento.

21.3. La Stazione Appaltante tratta i dati relativi al presente contratto per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso connessi, nonché per fini di studio e statistici. Il trattamento dei dati avviene tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

21.4. Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e al contratto è la Camera di Commercio di Roma con sede in Roma, Via De' Burrò 147, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 Danni e responsabilità

22.1. Il Fornitore assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni del Fornitore stesso, della Stazione Appaltante o di terzi in conseguenza di omissioni, negligenze, inadempienze o violazioni relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

22.2. Il Fornitore si impegna a mantenere attiva/e per tutta la durata del contratto la/e polizza/e presentata/e ai sensi dell'art. 12 del Capitolato.

Resta in ogni caso ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 23 Oneri fiscali

23.1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compresa l'imposta di bollo nella misura prevista dall'Allegato I.4 del Codice.

23.2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. In tal caso l'imposta di registro è a carico del Fornitore, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 131/1986.

23.2. Laddove la registrazione del contratto sia operata dalla Stazione Appaltante, la stessa comunica al Fornitore l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro 10 giorni solari, l'importo anticipato.

Art. 24 Forza Maggiore

24.1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento (anche "**Forza Maggiore**") che impedisce ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se la parte che subisce l'impedimento (anche "**Parte Interessata**") prova tutte le seguenti condizioni:

- che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
- che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.

24.2. Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, ai sensi degli artt. 1218 e 1258 c.c., il Fornitore non è responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento e non si potrà procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 12 o alla risoluzione di cui all'art. 14.

24.3. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante che intende avvalersi della causa di Forza Maggiore, motivando e documentando le circostanze che impediscono l'adempimento della prestazione contrattuale, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del contratto e non erano altrimenti evitabili, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o che intende adottare, il nuovo termine di adempimento.

24.4. Qualora la Forza Maggiore impedisca solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto ad adempiere il contratto in relazione alle prestazioni la cui esecuzione sia possibile; qualora la Forza Maggiore impedisca totalmente la prestazione, la Stazione Appaltante potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 121 co. 1 del Codice, per il periodo strettamente necessario alla cessazione della Forza Maggiore.

24.5. Il Fornitore deve immediatamente comunicare alla Stazione Appaltante la cessazione dell'evento di Forza Maggiore, affinché essa, con verbale sottoscritto tra le Parti, possa disporre la ripresa dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con indicazione dei nuovi termini contrattuali e/o delle diverse modalità di esecuzione delle prestazioni laddove tali diverse modalità siano rese necessarie in conseguenza della Forza Maggiore.

24.6. Se la sospensione derivante dalla Forza Maggiore dura per un periodo che rende non più di interesse per la Stazione Appaltante l'esecuzione della prestazione sospesa o del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto ai sensi dell'art. 15 co. 1.

Art. 25 Collegio Consultivo Tecnico

25.1. Ove il contratto abbia ad oggetto lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea o forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, è obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico (anche "CCT") ai sensi dell'art. 215 del Codice. Il CCT, nel numero di tre membri, deve essere costituito a iniziativa della Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 giorni solari da tale data. I costi sono ripartiti tra le Parti.

26. Trasparenza

26.1. Il Fornitore si obbliga al rispetto delle clausole del Patto di integrità, ove previsto.

26.2. Il Fornitore prende atto che la Stazione Appaltante si è dotata di un Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e di un Codice etico, che dichiara di aver letto e compreso per averli visionati sul sito: https://www.rm.camcom.it/pagina830_disposizioni-general.html

Nell'esecuzione delle attività relative al presente contratto, il Fornitore è tenuto ad astenersi da ogni condotta o comportamento contrari ai principi stabiliti nei sopra citati documenti e ad impegnarsi a rispettare ed a far rispettare gli stessi ai propri dipendenti, collaboratori o consulenti.

26.3. Il Fornitore si impegna a comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Stazione Appaltante ogni atto o fatto relativo allo svolgimento del proprio incarico che possa rappresentare, anche potenzialmente, un illecito ai sensi della disciplina sulla corruzione.

26.4. In caso di violazione degli obblighi previsti dal precedente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 27 Foro competente

27.1. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28 Clausola Finale

28.1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che, dunque, hanno piena conoscenza di tutte le relative clausole.

28.2. Qualunque modifica al contratto deve essere approvata dalle Parti in forma scritta.

28.3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

28.4. Qualsiasi omissione o ritardo nel far valere un diritto della Stazione Appaltante o nel richiedere l'adempimento, in tutto o in parte, del contratto non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti che spettano alla stessa in forza del contratto medesimo, la quale si riserva comunque di farli valere nei limiti dei termini di legge.

28.5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle vigenti normative.

28.6. Le comunicazioni tra le Parti relative contratto sono effettuate impiegando i seguenti riferimenti di posta elettronica certificata:

- Stazione Appaltante:

- Fornitore:

Lì

Camera di Commercio di Roma

Dott.

Fornitore

Dott.

Il/La sottoscritto/a, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati. In particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 Ammontare del contratto, Art. 4 Durata del contratto, Art. 6 Obblighi del Fornitore, Art. 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art. 8 Verifica di conformità, Art. 10 Cessione del credito, Art. 12 Penali, Art. 13 Garanzia, Art. 14 Risoluzione, Art. 15 Recesso, Art. 16 Riservatezza, Art. 17 Cessione del contratto, Art. 18 Brevetti e privative, art. 19 Subappalto, Art. 21 Trattamento dati, Art. 22 Danni e responsabilità, Art. 23 Oneri fiscali, Art. 24 Forza Maggiore, Art. 25 Collegio Consultivo Tecnico, Art. 26 Trasparenza, Art. 27 Foro competente, Art. 28 Clausola finale.

Fornitore

Dott.